



Comunità Montana Agordina

NORMATIVA PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI

1. La raccolta dei funghi è consentita solo con il possesso dell'apposito tesserino di autorizzazione e previo pagamento del permesso, salvo le esenzioni previste al successivo art. 4.
2. Il tesserino di autorizzazione ha validità quinquennale su tutto il territorio regionale. Il suo rilascio avviene:
 - in ogni Comune Agordino per i non residenti in Veneto;
 - nel Comune di residenza per tutti i residenti sul territorio della Comunità Montana Agordina;
 - nell'Ente (Comunità Montana, Provincia, Ente Parco, altro) in cui è ricompreso il Comune di residenza per tutti gli altri soggetti.Il tesserino è rilasciato a persone che abbiano compiuto i 14 anni. I minori di 14 anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona munita di tesserino e permesso.
3. Salvo quanto stabilito al punto precedente, i tesserini e i permessi sono rilasciati dai 16 Comuni Agordini, cui è delegato tale compito per motivi organizzativi, che vi provvedono nelle forme e nei modi che meglio ritengono opportuni.
4. Sono esentati dal tesserino e dal permesso i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro famigliari e gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi. Sono esentati dal tesserino e dal permesso i regolieri e gli appartenenti alle regole, oltre che nei rispettivi fondi, anche in altre regole se in possesso dell'autorizzazione nominativa del capo regola competente. Sono esentati dal tesserino e dal permesso i titolari di autorizzazione speciale limitatamente all'ambito territoriale di validità dell'autorizzazione ed al periodo ivi previsto. Sono esentati dal tesserino e dal permesso i titolari di agevolazioni alla raccolta solo nei terreni in cui sono proprietari, usufruttuari, conduttori, o loro famigliari, aventi diritto d'uso civico.
5. Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 23/96 i raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento, per il rilascio del permesso, di un contributo. Gli importi relativi al rilascio dei permessi possono essere modificati con Delibera della Giunta Comunitaria. Per l'anno corrente sono così fissati:

- Giornaliero:	€.	8,00
- Settimanale:	€.	15,00
- Mensile:	€.	50,00

I residenti nel territorio della Comunità Montana Agordina sono esentati dal pagamento del permesso relativamente al territorio del proprio Comune e / o zona omogenea.
6. L'ambito di validità territoriale di raccolta è specificatamente individuato sul permesso ed è riferito ai confini amministrativi del Comune o dei Comuni appartenenti alla zona omogenea. I Comuni concordano l'individuazione di zone omogenee e il Comune "capofila" della zona stessa. Per zona omogenea è da intendersi il territorio di un singolo Comune oppure di due o più Comuni limitrofi (vedi sotto). Per l'individuazione di tali zone omogenee le Amministrazioni interessate comunicheranno alla Giunta della Comunità Montana le eventuali variazioni entro il mese di febbraio di ogni anno. All'interno delle zone individuate come omogenee è consentita la raccolta al possessore del permesso rilasciato da uno qualsiasi dei Comuni aderenti. Per l'anno corrente le zone sono così definite:
Zona omogenea "Valle del Biois" con i Comuni di: Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Falcade, Vallada Agordina.
Zona omogenea "Del Poi" con i Comuni di: Gosaldo, Rivamonte Agordino, Voltago Agordino.
Zone omogenee definite dai singoli confini amministrativi dei Comuni di: Agordo, Alleghe, Colle S. Lucia, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino.
Limitatamente ai territori dei Comuni di Gosaldo, La Valle Agordina, Rivamonte Agordino, sono escluse le aree appartenenti al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per le quali vale la normativa dell'Ente Parco.
7. I permessi rilasciati dai Comuni hanno validità solo per la zona omogenea per cui sono emessi.
8. I Comuni attuano tutto quanto necessario per consentire la raccolta dei funghi, rendicontando annualmente gli introiti ottenuti e le spese effettuate per interventi di tutela e valorizzazione dei territori di raccolta, versando alla Comunità Montana l'eventuale eccedenza. Per le zone omogenee le incombenze di cui sopra spettano al Comune capofila.
9. La raccolta dei funghi è consentita solo nei giorni di martedì, venerdì, domenica e in tutte le festività infrasettimanali. I residenti, i proprietari dei terreni e gli usufruttuari, possono effettuare la raccolta in tutti i giorni della settimana.
10. La Comunità Montana Agordina fornisce ai Comuni i tesserini ed i permessi.
11. Per quanto non previsto nella presente normativa si applica quanto previsto dalla L.R. 19.08.1996, n. 23 e successive disposizioni, modificazioni ed integrazioni.